

COMUNE DI SACROFANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

**CONCESSIONE IN USO STAGIONALE DELLA PALESTRA
SCOLASTICA E/O DELLO SPAZIO ESTERNO PAVIMENTATO
(CAMPETTO) IN VIA F.QUATTROCCHI – ANNO SPORTIVO 2023-2024**

*L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di _____ in
Sacrofano, nel palazzo municipale sito in Largo Biagio Placidi n. 1, tra i
sottoscritti:*

*-Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di
Responsabile del Servizio XIII giusta decreto di nomina del Sindaco in
ottemperanza all'art. 107, 3° comma, lett. c), del T.U. approvato con D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse
esclusivo del Comune di Sacrofano, Codice Fiscale 80199310584 Partita Iva
02133151007 (di seguito per brevità denominato anche "concedente");*

*-Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, in
qualità di _____, della Soc..... con sede in
..... o (eventuale) il quale partecipa alla presente scrittura nella sua
esclusiva qualità di delegato, con giusta delega allegato alla presente, da parte del
Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ Della
Soc.....con sede in _____ (di seguito per brevità
denominato anche "concessionario")*

PREMESSO

- *che con deliberazione di G.C. n. 80 del 25.07.2023 si è deliberato di procedere alla concessione in uso stagionale della palestra scolastica della scuola secondaria e dello spazio esterno pavimentato (campetto) della scuola primaria, siti in Via F.Quattrocchi per la stagione sportiva 2023-2024 alle Società, Associazioni sportive dilettantistiche e Associazioni polisportive affiliate a Federazioni sportive Nazionali del CONI e/o a Discipline sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, entità e organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico aventi sede nel Comune di Sacrofano o in comuni confinanti;*
- *che con la medesima deliberazione si è demandato al Responsabile del Servizio Sport e Tempo Libero l'attivazione degli atti consequenziali in conformità ai criteri nel medesimo atto deliberativo richiamati nonché al "Regolamento per la disciplina dell'uso dei beni comunali" approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30.09.2021;*
- *che con determina n.... del è stato approvato, tra l'altro, lo schema della presente convenzione.*
- *che, a seguito dell'esame di tutte le domande pervenute entro i termini stabiliti e presentate nel rispetto delle modalità di cui all'Avviso Pubblico in atti prot.del è stato redatto il calendario provvisorio di assegnazione degli spazi orari per i beni in oggetto;*
- *che lo stesso è stato trasmesso all' Istituto Scolastico di riferimento;*
- *conseguentemente a quanto sopra è stato redatto il calendario definitivo di assegnazione degli spazi orari dei beni in oggetto;*

Si stipula e conviene quanto segue:

Art.1 - OGGETTO

1. L'Amministrazione Comunale affida in concessione d'uso stagionale alla Soc. con sede in, la palestra scolastica facente parte del plesso della scuola secondaria di primo grado sito in Via F.Quattrocchi nei seguenti giorni ed orari:

Ovvero

1. L'Amministrazione Comunale affida in concessione d'uso stagionale alla Soc. con sede in, lo spazio esterno pavimentato (campetto) facente parte del plesso della scuola primaria sito in via F.Quattrocchi nei seguenti giorni ed orari:

2. La concessione darà diritto ad usare il bene concesso esclusivamente per gli scopi indicati nella presente e ad esercitare le attività sportive (discipline) indicate in sede di presentazione della domanda.

3. Nella stessa giornata di utilizzo l'intervallo orario tra un'associazione/società concessionaria e l'altra non potrà essere inferiore a 15 minuti.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere e/o revocare la concessione d'uso degli spazi orari per motivi di pubblico interesse e/o di adeguamento normativo o manutenzione straordinaria delle strutture, previo preavviso ai diretti interessati. In tale ipotesi non è comunque dovuta a favore delle società/associazioni sportive interessate alcuna somma a titolo di rimborso e/o risarcimento danni.

5. L'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico potranno prioritariamente utilizzare il bene concesso, previo avviso agli assegnatari, per lo svolgimento di

attività connesse a finalità proprie ovvero per porre in essere iniziative e servizi aventi carattere di necessità e/o urgenza.

6. E' onere del concessionario verificare che tutti gli iscritti all'associazione/società e che comunque praticano attività sportiva presso il bene concesso siano in possesso di idonea certificazione medica, nonché dotarsi di polizza assicurativa a copertura di ogni eventuale rischio derivante dall'esercizio della attività sportiva praticata all'interno dello spazio concesso. Il concessionario, nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, è tenuto al rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti e della sicurezza sul lavoro nonché delle altre norme in materia restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente concedente per violazioni in merito.

7. Il Concessionario si assume con la sottoscrizione della presente convenzione i seguenti obblighi ed oneri:

- a) ad usare gli spazi concessi con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
- b) a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso l'impianto;
- c) ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di una figura responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza al concessionario;
- d) ad usare esclusivamente il bene concesso e, nel caso di concessione in uso della palestra scolastica della scuola primaria, degli annessi servizi igienici/magazzino evitando l'accesso agli altri locali, spazi, pertinenze dell'edificio scolastico non ricompresi nel suddetto atto;

e) a conferire i rifiuti prodotti durante l'uso giornaliero del bene concesso in conformità alle norme vigenti per la raccolta "porta a porta".

(nel caso di concessione in uso della palestra scolastica)

8. I soggetti utilizzatori a cui verrà concesso l'uso della palestra scolastica della scuola secondaria dovranno curare la formazione del proprio personale operante nella struttura, all'uso del DAE (defibrillatore) e durante l'utilizzo dovrà essere presente almeno un soggetto formato, ai sensi e per gli effetti della L.R. 68/2015. Se, a seguito di verifiche effettuate dal Comune di Sacrofano, il soggetto utilizzatore dovesse risultare inosservante al suddetto obbligo, la concessione degli spazi orari è da considerarsi immediatamente revocata.

Art. 3 - PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il Concessionario ha l'obbligo di pianificare la programmazione delle attività. Non sono consentite, pertanto, attività diverse da quelle sportive ed inerenti all'attività espletata, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. L'utilizzo della struttura per eventuali partite di campionato o altro, da svolgersi nei giorni di domenica e festivi, è subordinato a distinta richiesta che le società/associazioni sportive dovranno inoltrare, all'occorrenza, al Responsabile del Servizio interessato nonché al Dirigente dell'Istituto Scolastico di riferimento.

Art. 4 - RESPONSABILITA'

1. L'utilizzo del bene concesso si intende effettuata a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Al concessionario è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità civile e penale, esonerando l'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico, per i danni, sia diretti che indiretti, in dipendenza della presente concessione. Il concessionario è

pertanto esclusivo responsabile per eventuali danni che verranno arrecati al Comune all'Istituto scolastico o a terzi connessi alla gestione del bene in questione; il soggetto a cui spetta tale responsabilità è il concessionario che si obbliga pertanto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura concessa. Il concessionario si rende altresì completamente responsabile verso il Comune, verso l'Istituto scolastico nonché verso terzi, anche per eventuali danni ambientali nonché per ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 provocate dall'attività del concessionario stesso o di terzi nella e sull'area e/o nell'immobile.

Il concessionario è altresì responsabile per gli oggetti, materiale e attrezzature introdotte negli spazi concessi in uso per l'esercizio della disciplina sportiva praticata.

3. Le attrezzature sportive di proprietà del Concessionario, al termine di ogni spazio orario giornaliero concesso, dovranno essere tempestivamente rimosse, fatte salve ulteriori disposizioni in merito da concordare preventivamente con la dirigenza scolastica.

Ovvero (in caso di impegno da parte delle Società/Associazioni a lasciare in disponibilità dell'Istituto scolastico le proprie attrezzature sportive)

3. Le attrezzature sportive di proprietà del Concessionario saranno lasciate in disponibilità dell'Istituto scolastico.

4. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone e/a cose in seguito ad incidenti eventualmente verificatisi nel corso di allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere del bene concesso oggetto della presente.

Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di cui alla presente scrittura avrà la durata stagionale corrispondente alla stagione sportiva 2023-2024 e pertanto fino al 30 giugno 2024 decorrenti dalla data di stipula. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art. 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Per tutta la durata della concessione, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 01.09.2021 nonché dell'Avviso Pubblico in atti prot. 11132 del 02.09.2022, le tariffe per l'uso del bene oggetto della presente sono stabilite in € **6,01** per ogni effettiva ora di utilizzo (nel caso di concessione in uso della palestra scolastica) ovvero in € **3,97** per ogni effettiva ora di utilizzo (nel caso di concessione in uso del campo esterno) e pertanto, in base allo spazio orario concesso alla Soc.....e di cui all'art. 1 co.1 della presente, in totali €...../mese.

OVVERO

1. Per tutta la durata della concessione, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 25.07.2023 **nonché dell'Avviso Pubblico in atti prot. 11132 del 02.09.2022**, e preso atto dell'impegno assunto da parte della Associazione sottoscrittrice della presente a lasciare in disponibilità dell'Istituto scolastico le proprie attrezzature sportive, le tariffe per l'uso del bene oggetto della presente sono stabilite in € **4,81** per ogni effettiva ora di utilizzo (nel caso di concessione in uso della palestra scolastica) ovvero in € **3,18** per ogni effettiva ora di utilizzo (nel caso di concessione in uso del campo esterno) e pertanto in base allo spazio orario concesso alla Soc.....e di cui all'art. 1 co. 1 della presente, in totali €...../mese.

2. Il pagamento della tariffa così come sopra determinata dovrà essere effettuato a favore del Comune di Sacrofano presso la Tesoreria Comunale, su conto corrente

bancario ovvero tramite pagoPA e corrisposto mediante pagamento mensile anticipato.

3. Si prende atto della consegna della ricevuta di pagamento relativamente alla prima mensilità anticipata.

4. Qualora l'Associazione, per sopraggiunti motivi imprevedibili e debitamente motivati, non utilizzi lo spazio orario concesso e di cui al precedente art. 1 co. 1, per uno o più giorni potrà usufruire della riduzione tariffaria spettante e corrispondente al mancato utilizzo, da computarsi nella mensilità successiva, a condizione che la comunicazione di mancato utilizzo pervenga all'ufficio comunale competente a mezzo pec entro e non oltre 10 gg dal giorno previsto di mancato utilizzo.

Se la comunicazione perviene oltre tale termine non si avrà diritto a nessuna riduzione sulla tariffa di utilizzo prevista.

Nessuna riduzione potrà essere richiesta per eventuali ore o frazioni di ore di mancato utilizzo ma solo ed esclusivamente se il mancato utilizzo si riferisce ad una o più intere giornate e come già sopra specificato.

Art. 7 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. E' fatto divieto di sub-concedere in tutto o in parte gli spazi orari concessi in uso, pena l'immediata risoluzione della concessione al soggetto inosservante con conseguente risarcimento dei danni al Comune di Sacrofano.

Art. 8 – ATTIVITA' DI PULIZIA

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alle necessarie operazioni di pulizia ordinaria a termine di ogni spazio orario giornaliero assegnato.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva, in caso di disposizioni normative che potranno intervenire nel corso della stagione sportiva oggetto della presente, di interdire l'accesso agli impianti o limitarne l'uso.

Art. 9 - CUSTODIA E MANUTENZIONE

1. Al Concessionario fanno carico, in particolare, i seguenti obblighi:

a) custodire e vigilare sul bene concesso impedendo manomissioni, asportazioni, o danneggiamenti al manufatto, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie.

Il legale rappresentante risponderà del mantenimento in buono stato e del corretto utilizzo degli stessi spazi. Il concessionario è tenuto pertanto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.

b) presenziare, attraverso un proprio incaricato, a tutte le esercitazioni, giochi, e manifestazioni in qualsiasi momento allo scopo di impedire danni di ogni sorta e, quando questi avvengano, denunciare immediatamente all'Amministrazione Comunale i responsabili;

c) espletare ogni altra mansione che sia inerente alla accurata custodia e manutenzione del bene.

d) denunciare, senza indugio, ai referenti comunali ogni fatto che interessi la buona conservazione e il regolare funzionamento del bene in concessione, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi presenti nello stesso (ivi comprese le attrezzature sportive di proprietà del Concessionario ed eventualmente lasciate in disponibilità dell'Istituto scolastico) al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, il concessionario;

e) il concessionario dovrà rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni arrecati al bene dato in concessione e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita

dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso del bene durante il suo utilizzo. A tale scopo, con la presente, la Società/Associazione si impegna a rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso del bene concesso.

f) il concessionario è tenuto a garantire in ogni momento l'accesso a funzionari, tecnici e soggetti autorizzati dall'Amministrazione Comunale per verificare il rispetto delle norme di sicurezza, sanitarie ed igiene degli impianti nonché il rispetto del rapporto concessorio come regolato dalla presente convenzione;

Art. 10 - VIGILANZA

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà di accertare periodicamente, a mezzo di proprio personale, lo stato di manutenzione e conservazione del bene dato in concessione. Ove risultasse la trascurata e cattiva conservazione, il Comune invita il Concessionario a provvedere, previa diffida, assegnando un termine per adempiere. In caso di inadempienza, si provvederà all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo concessionario.

Art. 11 - CONSEGNA DEL BENE

1. La presente convenzione è da intendersi anche come verbale definitivo di consegna del bene oggetto della presente.

2. Tutti gli spazi e i locali sono concessi in uso nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano. A tal riguardo si specifica che l'associazione sportiva concessionaria ha svolto sopralluogo presso il bene oggetto della presente, per la ricognizione dei luoghi come da nota in atti prot..... del

Art. 12 – RINUNCIA, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare all'assegnazione per gravi e comprovati motivi, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale in forma scritta. Tale rinuncia esclude il diritto alla restituzione di eventuali costi già sostenuti dal

concessionario, che è sempre tenuto a restituire i beni nello stato della loro originaria consistenza, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

2. L'Ente può rientrare in possesso del bene concesso in uso, senza che questo comporti oneri o aggravii di alcun genere nei confronti del concessionario, in caso di negligenza o di inadempienza di quest'ultimo. In caso di inadempimento agli obblighi contenuti nella concessione, l'Amministrazione Comunale avvia un procedimento di contestazione attraverso formale comunicazione di avvio del procedimento, con la quale vengono concessi al concessionario termini non inferiori a 30 giorni per controdedurre alle contestazioni comunali. Ove le osservazioni presentate dal concessionario non valgano a superare le contestazioni avanzate dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima emette formale provvedimento di messa in mora con il quale diffida il concessionario all'adempimento delle obbligazioni contenute nella concessione. In caso di mancato adempimento entro il termine di 60 giorni dalla diffida, il Comune, previa dichiarazione di decadenza della concessione, potrà rientrare in possesso del bene concesso in uso.

3. La decadenza e conseguente revoca della concessione, con risoluzione immediata del rapporto e restituzione immediata del bene concesso libero da persone e cose, può essere inoltre disposta nei seguenti casi:

- se il Concessionario cede in tutto o in parte la concessione a terzi, senza autorizzazione del concedente;
- se il Concessionario si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dalla presente scrittura;
- se il Concessionario, nel dar seguito agli obblighi di cui alla presente, dimostra grave imperizia o negligenza tale da compromettere la gestione dello stesso;

- mancato rispetto delle norme di sicurezza, igieniche, e sanitarie, ivi inclusa la Legge n. 189/2012.
- mancato pagamento del canone mensile oltre 3 mesi dalla scadenza;
- riscontro di inerzia grave nell'attuazione degli obblighi concessori cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte dell'Amministrazione Comunale;
- mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
- mancanza della polizza R.C. verso terzi;
- se il Concessionario realizza di interventi edilizi sul bene concesso in uso senza preventiva autorizzazione e/o la mancata rimozione degli interventi realizzati senza autorizzazione dell'Ente.
- in caso di interventi manutentivi sul bene, programmati o ritenuti non prorogabili dai competenti servizi comunali. Nel caso in cui l'immobile oggetto di concessione debba essere fatto oggetto di lavori di manutenzione straordinaria che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, non possano essere differiti ad epoca successiva alla scadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione in essere per il tempo necessario alla realizzazione dei predetti lavori senza che il concessionario possa vantare indennizzi ovvero risarcimenti per il mancato utilizzo dell'immobile; in tal caso il concessionario non sarà tenuto al pagamento della parte di canone concessorio relativo al periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Alla scadenza della convenzione il Concessionario sarà tenuto a rilasciare il bene concesso in utilizzo nonché le attrezzature, nello stato di conservazione quale risulta dal verbale di consegna, salvo il normale deperimento d'uso. Nulla è dovuto al

concessionario uscente a titolo di migliorie, interventi straordinari, avviamento, buonuscita e simili.

2. La presente convenzione potrà essere soggetta a integrazioni e/o modificazioni in relazione a disposizioni normative in materia di sicurezza dell'impianto sportivo ovvero di rapporti di tipo logistico con la scuola stessa.

3. Nel caso in cui sia negato il nulla osta o non pervenga l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto a seguito della trasmissione della presente all'Istituto scolastico, nulla potrà essere imputato al Comune di Sacrofano per eventuali danni che il diniego potrebbe produrre anche in merito alla sottoscrizione della presente.

4. Nel caso in cui dovessero insorgere controversie derivanti dalla interpretazione e/o applicazione delle disposizioni di cui alla presente scrittura si ritiene competente esclusivamente il Foro di Tivoli.

5. La presente scrittura viene redatta in unico originale di cui una copia per il concessionario, una per il concedente e la terza in caso di registrazione, che avverrà solo in caso d'uso con oneri e spese a carico della parte che ne avrà interesse.

Per tutto quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto

L'Ente Concedente

Il Concessionario